

# Comunicazione tasso attivo dei conti correnti e deposito a risparmio intestati “Fondo unico Giustizia”

## 1. Procedure per la comunicazione del “tasso origine”.

Equitalia Giustizia ha necessità di acquisire le informazioni relative al tasso origine dei rapporti che confluiscono nel Fondo Unico Giustizia e le variazioni che intervengono tempo per tempo al fine di poter eseguire correttamente le restituzioni, le devoluzioni allo Stato e l'accentramento delle somme, così come previsto dal DM 127/2009.

Per consentire alle banche di comunicare queste informazioni in modalità telematica è stato concordato e predisposto un apposito tracciato da trasmettere sul circuito CBI ovvero tramite upload sul sito web [www.serviziodinodo.it/equitagiustizia](http://www.serviziodinodo.it/equitagiustizia).

In via residuale, ove tali modalità non siano utilizzabili da parte della banca, è comunque possibile utilizzare la PEC ([gestionefinanziaria@pec.equitagiustizia.it](mailto:gestionefinanziaria@pec.equitagiustizia.it)).

Si potranno verificare, quindi, i seguenti scenari:

- Banche SENZA convenzione: inviano il tasso attivo all'atto dell'intestazione (coincidente con il tasso origine) e inviano successivamente eventuali variazioni;
- Banche CON convenzione (ossia che hanno concordato con Equitalia Giustizia una migliore remunerazione): inviano il tasso attivo all'atto dell'intestazione (coincidente con il tasso origine), successivamente (entro un giorno) applicano la convenzione e comunicano il nuovo tasso. Ove si verificano complicazioni nell'inserimento del tasso origine che generino uno slittamento della data di attribuzione del tasso in convenzione, gli operatori dovranno assicurare che i tassi siano operativi con le decorrenze corrette.

Le banche che hanno una convenzione per i tassi del FUG si trovano, quindi, nella condizione di dover comunicare ad Equitalia Giustizia, sia il tasso origine che il tasso da convenzione.

Per gli operatori che adottano i conti a specchio: al conto speculare viene applicato, per un solo giorno, il tasso origine e successivamente (il giorno successivo) si applica la convenzione. La banca provvederà quindi a comunicare i tassi applicati mediante flussi CBI.

Per gli operatori che applicano la voltura: sul conto si lascia attivo il tasso origine per un giorno. Successivamente (il giorno successivo) si applicano le condizioni della convenzione FUG. La banca provvederà quindi a comunicare i tassi applicati mediante flussi CBI.

Si ribadisce che: ove si verificano complicazioni nell'inserimento del tasso convenzionale il giorno successivo rispetto alla comunicazione del tasso origine, gli operatori dovranno comunque assicurare che i tassi siano operativi con le decorrenze corrette.

## **2." Bonifica" del pregresso**

Per recuperare il pregresso le banche che non hanno ancora inviato i tassi origine potranno inviare una comunicazione cartacea via PEC all'indirizzo [gestionefinanziaria@pec.equitaliagiustizia.it](mailto:gestionefinanziaria@pec.equitaliagiustizia.it), **entro il 15 dicembre 2010**.

Questa modalità cartacea potrà essere usata, per un periodo di tolleranza, anche per i nuovi rapporti FUG fino a quando la banca non sia in condizione di mandare i flussi telematici.